

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI SOFTWARE ON PREMISE, MANUTENZIONE SOFTWARE E SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 LOTTO 4 Citrix - TIBCO - CIG \_\_\_\_\_.**  
**ID 2956**

**TRA**

Consip S.p.A. a socio unico – con sede legale in Roma, via Isonzo 19/E – 00198, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al registro delle imprese di Roma al n. 05359681003, coincidente con il numero di codice fiscale/P.IVA 05359681003, in persona del legale rappresentante, Amministratore Delegato e Direttore Generale, \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione del \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “**Consip**”)

**E**

\_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, come da poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (nel seguito per brevità anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”);

**OPPURE**

- \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e legale rappresentante Dott. \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante \_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, e la mandante \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_, Via \_\_\_\_\_, capitale sociale Euro \_\_\_\_\_=, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, via \_\_\_\_\_, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in \_\_\_\_\_ dott. \_\_\_\_\_ repertorio n. \_\_\_\_\_; (nel seguito per brevità congiuntamente anche “**Fornitore**” o “**Impresa**”)

**PREMESSO**

- a) che l'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i soggetti di cui all'art. 2, comma 573 Legge 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza dell'importo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti;
- b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato a Consip, tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione

del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica;

- c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 13 febbraio 2020 tra il Ministero e Consip, quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;
- d) che il sistema introdotto dall'art. 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'art. 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;
- e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tantomeno Consip, all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, fino a concorrenza dell'importo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, e di dare esecuzione ai contratti attuativi;
- f) che i singoli contratti attuativi vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto importo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;
- g) che Consip, in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la "Fornitura di prodotti software on premise, manutenzione software e servizi connessi", attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in 6 Lotti;
- h) che il Fornitore è risultato aggiudicatario del Lotto 4 (Citrix- TIBCO) della procedura di cui sopra a tal fine indetta da Consip e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le forniture e i servizi connessi oggetto della presente Convenzione ed eseguire i contratti attuativi, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;
- i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, che ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;
- j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse: i) la garanzia definitiva rilasciata in favore di Consip dalla \_\_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dalla Convenzione; ii) la garanzia definitiva rilasciata a Consip in favore delle Amministrazioni dalla \_\_\_\_\_ ed avente n \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nascenti dai contratti attuativi;
- k) *<eventuale, se la stipula è disposta ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, dunque nelle*

*more delle verifiche sul possesso dei requisiti non espletate a causa del malfunzionamento, anche parziale, del FVOE e/o delle Piattaforme/banche dati/sistemi di interoperabilità:* che ai fini della stipula della presente Convenzione, il Fornitore ha attestato ai sensi dell'art. 99, comma 3-bis del Codice, mediante apposita autocertificazione, il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione che non è stato possibile verificare a causa del malfunzionamento di \_\_\_\_\_ *<specificare lo strumento (FVOE, Piattaforma o altro) di cui si è registrato il malfunzionamento>;*

- l) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per Consip nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del Contratto attuativo concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti in seguito all'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;
- m) che il Fornitore, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente atto e nelle Condizioni Generali e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce alla presente Convenzione;
- n) che la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato;
- o) *<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione della Convenzione inserire i riferimenti e lo stato del contenzioso:* Risulta allo stato pendente, innanzi al \_\_\_\_\_, giudizio R.G. \_\_\_\_\_, instaurato dalla \_\_\_\_\_ contro \_\_\_\_\_ per \_\_\_\_\_.>;
- p) *<eventuale, se il Fornitore ha notificato/dichiarato sovvenzioni estere ai sensi del Regolamento UE n. 2560/2022 e, al momento della stipula, sono spirati i termini previsti dell'art. 30 dello stesso Regolamento anche in relazione ad eventuali procedure d'ufficio avviate dalla Commissione UE ai sensi dell'art. 29, par. 8 del Regolamento senza che sia intervenuta una decisione ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022, e si sia aggiudicato condizionatamente:* Il Fornitore ha notificato *<oppure: dichiarato>* di aver ricevuto contributi finanziari esteri ai sensi degli artt. 28 e ss. del Regolamento UE n. 2560/2022 e sono decorsi i termini previsti dall'art. 30 di detto Regolamento senza che la Commissione UE abbia assunto una decisione espressa ai sensi dell'art. 31 del Regolamento UE n. 2560/2022; nelle more degli eventuali pronunciamenti della Commissione UE si ritiene di procedere alla stipula della presente Convenzione, risolutivamente condizionato all'eventuale adozione di una decisione ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022.>

**Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI**

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico e le sue appendici, *<eventuale ove vi siano stati, i chiarimenti resi in fase di gara>*, le Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione, Flusso dati per le Commissioni a carico del Fornitore, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale e sono fonte delle obbligazioni della presente Convenzione per effetto della sua sottoscrizione. Tali documenti sono disponibili al seguente link: [www.acquistinrete.it](http://www.acquistinrete.it) ad eccezione delle Regole di e-procurement consultabili sul sito [acquistinretepa.it](http://acquistinretepa.it) chi siamo>come funziona al seguente link:

[https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma\\_comeFunziona\\_RegoleSistema.html](https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_RegoleSistema.html).

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "B" (Condizioni Generali), Allegato "C" (Patto di integrità) *<ove presente: Allegato "D", del contratto di avvalimento>*.
3. *<eventuale, se al momento della stipula è pendente un giudizio nel cui ambito non è stata disposta o inibita la stipulazione del contratto inserire il seguente comma: Ove non venga concordato con l'aggiudicatario un differimento del termine di stipula ai sensi dell'art. 18, co. 2, lett. c) del Codice e la stipula (o attivazione) della Convenzione avvenga in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale anche futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo anche ad ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati, dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e ciò dovesse comportare la invalidità e/o perdita di efficacia della Convenzione, il Fornitore con la sottoscrizione della presente Convenzione espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti di Consip e delle Amministrazioni eventualmente aderenti alla Convenzione stessa. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziali e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.>*

## ARTICOLO 2 - ALTRE DEFINIZIONI

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione, si intende per:
  - a) **Capitolato Tecnico**: il documento di cui al link indicato nell'art. 1 comma 1;
  - b) **Offerta Economica**: il documento di cui all'Allegato "A";
  - c) **Condizioni Generali**: il documento di cui all'Allegato "B";
  - d) **Data di Accettazione**: si intende la data di esito positivo della verifica di conformità e di conseguente accettazione della fornitura;
  - e) **Data di Attivazione della Fornitura**: data a partire dalla quale ha validità il prodotto oggetto di Fornitura, eventualmente indicata dall'Amministrazione Pubblica nell'Ordinativo di Fornitura;
  - f) **Data di Attivazione**: data a partire dalla quale le Amministrazioni possono usare la Convenzione;
  - g) **Fornitore**: l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
  - h) **Lotto e relativo Produttore/Brand**: comprende la fornitura di Prodotti Software del brand Citrix-TIBCO (relativa al lotto 4), e dei servizi connessi per le PA. Nel corso del documento per Prodotto si intende il "Prodotto Software Citrix-TIBCO";
  - i) **Importo massimo della Convenzione**: si intende l'importo corrispondente a € 40.000.000,00 (euro quarantamiliardi/00) IVA esclusa;
  - j) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)**: il soggetto accreditato secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 che effettua le verifiche ispettive;
  - k) **Prodotti Software o Prodotti**: prodotti presenti sul Listino di cui all'Appendice 3 – Lotto 4 al Capitolato Tecnico;
  - l) **Rinnovo della manutenzione**: rinnovo del diritto all'accesso ad aggiornamenti e nuove versioni (major release e minor release) con relativa documentazione, correzioni, bollettini di

sicurezza ed eliminazione di difetti per il Software, ecc., relative ai Prodotti Software in oggetto già in uso presso le Pubbliche Amministrazioni;

- m) **Servizi Connessi:** i servizi descritti al paragrafo 4.3.1 del Capitolato Tecnico, che si intenderanno remunerati con il prezzo offerto per i prodotti software;
- n) **Prezzo unitario:** il prezzo del Prodotto Software o del Rinnovo della Manutenzione, comprensivo dei relativi Servizi Connessi, calcolato applicando la relativa percentuale di sconto di cui all'Offerta Economica del Fornitore al prezzo presente nei listini in appendice al Capitolato Tecnico, arrotondato alla quinta cifra decimale tenendo conto del valore della sesta (esempio se la sesta cifra decimale è minore di 5, si arrotonda per difetto; se la sesta cifra è maggiore o uguale a 5, si arrotonda per eccesso);
- o) **Listino Prodotti:** elenco dei prodotti software oggetto della presente Convenzione con il relativo prezzo unitario di cui all'apposita Appendice 3 – Lotto 4 al Capitolato Tecnico;
- p) **Giorni lavorativi:** i giorni da lunedì a venerdì, festivi esclusi;
- q) **Ore lavorative:** le ore dalle 9:00 alle 18:00 di ogni giorno lavorativo;
- r) **Produttore:** Citrix e TIBCO in qualità di differenti Business Unit di Cloud Software Group;
- s) **Fuori produzione:** condizione di fine produzione del prodotto o caso in cui il Produttore termina la commercializzazione di un determinato prodotto e pertanto non ne consente più diritto di vendita.

- 2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

### ARTICOLO 3 - DISCIPLINA APPLICABILE E CRITERIO DI PREVALENZA

- 1. La presente Convenzione è regolata:
  - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
  - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
- 2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
- 3. Per quanto non espressamente disciplinato dalla documentazione contrattuale e dalla normativa vigente, trovano applicazione le Condizioni del Produttore e relativi allegati (non allegati alla documentazione di gara). In caso di discordanza fra quanto disposto nelle suddette Condizioni e quanto disposto dalla Convenzione e dagli altri Allegati alla medesima, prevarranno in ogni caso le previsioni contenute nella presente Convenzione e nei relativi allegati.

### ARTICOLO 4 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti attuativi, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della Fornitura di prodotti software on premise, manutenzione software e servizi connessi, ivi compresi quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative.
- 2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a:
  - a) fornire i Prodotti Citrix-TIBCO di cui all'apposito Listino Prodotti allegato, in appendice al Capitolato Tecnico;
  - b) prestare Servizi Connessi alla fornitura, come dettagliatamente descritti nel Capitolato



Tecnico;

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dai Punti Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza dell'importo complessivo come sopra riportato.

3. Con particolare riferimento alle licenze d'uso/sottoscrizioni, fermo restando che la proprietà dei Prodotti Software rimane in capo al Produttore, le stesse sono concesse all'Amministrazione in modo non perpetuo, non esclusive e trasferibili ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 19 dicembre 2003 nel caso di licenze concesse a tempo determinato.

L'Amministrazione ne sarà titolare a partire dalla Data di accettazione. Prima di tale data, con riferimento a tutti i Prodotti Software, tutti i rischi saranno a carico del Fornitore anche nell'ipotesi di detenzione da parte dell'Amministrazione stessa.

4. Il Fornitore prende atto ed accetta che gli Ordinativi di Fornitura saranno inviati dalle Amministrazioni Contraenti con documenti elettronici attraverso il Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione (d'ora innanzi anche "Sistema"), secondo quanto previsto dalle Condizioni Generali di Contratto. Il Fornitore, pertanto, si impegna *i)* ad abilitarsi al Sistema, nel rispetto delle Regole del Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione; *ii)* ad utilizzare il Sistema sulla base di quanto previsto dalla presente Convenzione e nel rispetto delle indicazioni e istruzioni presenti nel Sistema, consentendo alle Amministrazioni Contraenti di inviare i propri Ordinativi di Fornitura e acquistare le forniture oggetto della presente Convenzione.
5. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico, nonché nel rispetto di quanto previsto dal Sistema di e-Procurement della Pubblica Amministrazione e dalle relative Regole.
6. Essendo il valore della Convenzione frutto di una stima relativa al presumibile fabbisogno delle Amministrazioni che utilizzeranno la Convenzione nell'arco temporale di durata della stessa, Consip, ove prima del decorso del termine di durata della Convenzione sia esaurito il predetto valore massimo, si riserva di incrementare tale valore, alle stesse condizioni con le seguenti modalità: laddove entro la scadenza del decimo mese di validità della Convenzione, il valore del lotto sia pari o inferiore al 20% di quello iniziale, quest'ultimo sarà incrementato del 25%;
7. *(eventuale, nel caso in cui il Fornitore abbia fatto ricorso all'avvalimento)*: Ai sensi di quanto stabilito all'art. 104, comma 9, del Codice, le Amministrazioni contraenti eseguono in corso d'esecuzione del Contratto di fornitura le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine l'Amministrazione contraente accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto del contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento; le Amministrazioni dovranno, se del caso, riferire a Consip delle verifiche eseguite. Consip in contraddittorio del fornitore verificherà quanto comunicato dalle Amministrazioni.
8. La presente Convenzione non può essere utilizzata dalle Amministrazioni ricadenti tra i soggetti di cui all'art. 1, comma 2, lett. a) della legge n. 133/2019 se l'oggetto del proprio Ordinativo di Fornitura sia destinato a essere impiegato sulle reti, sui sistemi informativi e per l'espletamento dei servizi informatici di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge n. 133/2019. Si applica in ogni caso la normativa in tema di cybersicurezza.

## ARTICOLO 5 - MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche della presente Convenzione e dei Contratti attuativi verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. Consip, oltre alle opzioni di cui agli artt. 4 e 6 della presente Convenzione, può apportare le modifiche di cui all'art. 120, comma 1, lettere c) e d) del Codice.
3. Le Amministrazioni contraenti possono:
  - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b) del Codice;
  - b) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, apportare modifiche al Contratto attuativo ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
  - c) apportare modifiche al Contratto attuativo nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi sopra descritti, le Amministrazioni contraenti effettueranno le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.
4. Le Amministrazioni contraenti, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del Contratto attuativo, possono, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
5. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario della Convenzione e/o dei Contratti attuativi, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

## ARTICOLO 6 - DURATA

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere dal dalla data di attivazione, che sarà comunicata al fornitore e successivamente pubblicata sul sito [www.acquistinretepa.it](http://www.acquistinretepa.it); tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, ai sensi dell'art. 120, comma 10 del Codice, previa comunicazione scritta di Consip, da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito l'importo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e, comunque, sempre nei limiti dell'importo massimo stabilito.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti attuativi, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito l'importo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.
2. I singoli Contratti attuativi stipulati dalle Amministrazioni Contraenti mediante Ordinativi di Fornitura, hanno durata variabile dai 12 ai 36 mesi, decorrenti dalla Data di Accettazione della fornitura o, laddove sia stato acquistato il Rinnovo della Manutenzione dei Prodotti Software già in uso, dalla data di avvio del rinnovo della manutenzione (che coinciderà con la scadenza della precedente manutenzione).
3. In casi eccezionali, le Amministrazioni contraenti potranno in corso di esecuzione prorogare il Contratto attuativo per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11

del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto attuativo agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel Contratto stesso.

## ARTICOLO 7 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione e nelle Condizioni Generali, anche a:
  - a) garantire che i Prodotti Software, il rinnovo della manutenzione e i servizi connessi prestati ai sensi della Convenzione abbiano le caratteristiche stabilite nel Capitolato Tecnico e siano conformi a quelle fissate dalla normativa, anche secondaria, vigente al momento di esecuzione degli Ordinativi di Fornitura;
  - b) eseguire le prestazioni oggetto della presente Convenzione e, quindi, dei singoli contratti attuativi ed erogare il rinnovo della manutenzione e i servizi connessi e, comunque, ogni ulteriore attività e adempimento richiesto dal presente contratto, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli Allegati;
  - c) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire alle singole Amministrazioni Contraenti e/o alla Consip S.p.A., di eseguire i controlli e le verifiche stabilite nel Capitolato Tecnico e che comunque ritenessero di dover svolgere, anche mediante organismi terzi accreditati;
  - d) manlevare l'Amministrazione Contraente e la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento o dall'uso dei prodotti oggetto della presente Convenzione e degli Ordinativi di Fornitura;
  - e) garantire la presenza nel proprio organico del Responsabile Generale della Fornitura, così come definito e con i requisiti stabiliti nel Capitolato Tecnico.
2. Il Fornitore garantisce che i Prodotti Software oggetto della presente Convenzione sono originali, liberi da vincoli o diritti in favore di terzi.
3. Il Fornitore garantisce, inoltre, che i Prodotti Software sono consegnati nell'ultima versione disponibile sul mercato e che sono esenti da vizi o difetti di funzionamento da esso conosciuti e che gli stessi sono conformi alle specifiche definite nel Capitolato Tecnico; il Fornitore garantisce, altresì, che i beni consegnati sono esenti da malware, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
4. Il Fornitore garantisce la funzionalità dei Prodotti Software e la loro corrispondenza alle caratteristiche tecniche descritte nel Capitolato Tecnico per un periodo di 12 (dodici) mesi dalla Data di Accettazione della fornitura di cui al successivo articolo.
5. In ragione dell'oggetto della Convenzione, ove il Fornitore sia chiamato ad eseguire attività di trattamento di dati personali, il medesimo potrà essere nominato dall'Amministrazione Contraente "Responsabile/sub-Responsabile del trattamento" dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE sulla base dell'atto di nomina allegato alla presente Convenzione. Il Fornitore si impegna ad accettare la nomina e a rispettare i conseguenti obblighi.
6. **<Nell'ipotesi in cui il fornitore sia un operatore economico che ha un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e inferiore a 50>** Ai sensi dell'art. 47 comma 3, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021, il Fornitore è tenuto a consegnare a Consip **<nel caso di RTI o Consorzi aggiungere: in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e che non rientra nella classificazione di cui all'art. 46 comma 1, del d.lgs. n. 198/2006>**, una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di



altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La suddetta relazione dovrà essere tramessa, altresì, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

La relazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della stessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, dovrà essere consegnata a Consip, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione.

La violazione del succitato obbligo determina, ai sensi dell'art. 47, comma 6, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. n. 108/2021, l'applicazione della penale di cui al successivo articolo "Penali", nonché l'impossibilità di partecipare per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici.

7. **<Nell'ipotesi di operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti. Ai sensi dell'art. 47, comma 3bis, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021>**, il Fornitore è tenuto a consegnare a Consip **<nel caso di RTI o Consorzi aggiungere:** in relazione a ciascuna impresa e/o consorziata che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti> una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi sui disabili di cui alla medesima legge n. 68/1999. A tal fine la Relazione dovrà contenere almeno quanto segue:

- dichiarazione sull'assolvimento degli obblighi ex art 17 della L n. 68/1999, con precisazione delle modalità di adempimento; tale dichiarazione dovrà essere resa anche dalle imprese che, pur avendo un numero di dipendenti pari a superiore a 15, non rientrano negli obblighi imposti dalla legge in quanto il numero dipendenti computabili nella quota ivi prevista risulta inferiore a 15, specificando per ciascun dipendente escluso dal computo, la tipologia di contratto e i criteri di computo utilizzati ai sensi dell'art. 4 della L. n. 68/1999; nel caso di aziende con almeno 15 dipendenti, costituenti base di computo ai sensi della sopracitata legge, in alternativa a quanto sopra, può essere prodotto il prospetto informativo sui disabili inviato al competente Ufficio del Lavoro;
- dichiarazione sull'assenza o presenza di eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a carico delle imprese nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle offerte.

La relazione dovrà essere trasmessa entro il medesimo termine anche alle rappresentanze sindacali aziendali.

La documentazione di cui sopra, corredata dall'attestazione dell'avvenuta trasmissione della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali dovrà essere consegnata a Consip, entro 6 mesi dalla stipula della Convenzione. La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle penali di cui al successivo articolo "Penali".

8. **<Nell'ipotesi in cui il fornitore, o in caso di rti/consorzi, un'impresa, ricada nelle fattispecie di cui ai precedenti commi 3 e 4**, La/le relazione/i di cui al/ai precedente/i commi 7 e 8, sarà/anno pubblicata/e sul profilo del Committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi dell'art. 28, comma 2 del Codice e dell'art. 47, comma 9, del DL 77/2021, convertito con modificazioni in L. 108/2021. Consip procederà anche con gli ulteriori adempimenti di cui al citato articolo 47, comma 9.>;
9. Il Fornitore si obbliga a comunicare all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it**, la data di cessazione degli effetti dell'ultimo contratto attuativo stipulato, entro 15 giorni dall'evento, dichiarando contestualmente che non sussistono altri contratti attuativi, a valere sulla Convenzione, ancora vigenti e/o efficaci.

## **ARTICOLO 8 - FORNITURA, SERVIZI CONNESSI, ATTIVAZIONE, VERIFICA DI CONFORMITÀ, ACCETTAZIONE**

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico.
2. I Servizi Connessi inclusi nella fornitura e le relative modalità di esecuzione sono descritti nel Capitolato Tecnico. La consegna di ciascuna fornitura si intende comprensiva di ogni relativo onere e spesa, e dovrà essere eseguita dal fornitore entro e non oltre il termine di 15 (quindici) giorni decorrenti dalla Data Ordine, con le modalità indicate nel Capitolato Tecnico.
3. In esecuzione di ciascun Contratto attuativo, il Fornitore dovrà eseguire la procedura per consentire l'elaborazione dell'Ordinativo medesimo presso il brand, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, al fine di procedere con la consegna entro e non oltre il termine di 4 (quattro) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo di Fornitura. Il rispetto di tali termini potrà essere oggetto di verifica da parte di Consip in sede di verifiche ispettive.
4. Il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare le prestazioni oggetto di ciascun Contratto attuativo, ivi compresi i Servizi Connessi (così come descritti nel Capitolato Tecnico) e, comunque, a svolgere le attività stabilite nella presente Convenzione nel Capitolato Tecnico e nelle relative appendici, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
5. Con riferimento al singolo Contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nella Convenzione e nel Capitolato Tecnico. La verifica di conformità sarà svolta dalle Amministrazioni contraenti nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 115 e 116 del Codice, nonché di quanto previsto dai provvedimenti di attuazione. In caso di rinnovo di licenza d'uso o manutenzione di prodotti software già in uso, la verifica di conformità verrà svolta dall'Amministrazione contraente nel termine stabilito dall'art. 116, comma 2, D.lgs. 36/2023.
6. Le verifiche di conformità di cui ai precedenti commi si intendono positivamente superate solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni della Convenzione, del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità, la data del relativo verbale verrà considerata quale "Data di accettazione della fornitura o del servizio", salvo diverso accordo tra l'Amministrazione contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell'erogazione. Nel caso di esito negativo della verifica di conformità e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d'opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà sostituire i beni non perfettamente funzionanti e/o svolgere ogni attività necessaria affinché la verifica sia ripetuta e positivamente superata, salvo in ogni caso l'applicazione delle penali di cui oltre.
8. Le Amministrazioni Contraenti e Consip, per quanto di propria competenza, potranno effettuare unilaterali verifiche, anche in corso d'opera, per l'accertamento della conformità: delle forniture resi disponibili.
9. Conclusa positivamente la verifica di conformità, e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, l'Amministrazione Contraente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
10. Su richiesta del Fornitore, il Responsabile del Progetto dell'Amministrazione contraente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni delle forniture (CEF), coerentemente al modello predisposto da ANAC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica, da parte dell'Amministrazione contraente, dell'avvenuta consegna della fornitura dei beni oggetto dell'appalto e della conseguente verifica di conformità della fornitura predetta, nel rispetto delle

prescrizioni contrattuali e della normativa vigente.

11. In caso di mancata attestazione di regolare esecuzione la singola amministrazione potrà risolvere il contratto attuativo e provvederà a dare comunicazione a Consip la quale potrà risolvere la presente convenzione.

## ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. I corrispettivi indicati nella Convenzione si riferiscono ai servizi e/o forniture prestati a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.
2. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono determinati applicando la percentuale di sconto indicata nell'Offerta Economica pari a \_\_, \_\_% (\_\_\_\_\_ per cento) al Listino relativo ai Prodotti Software del brand in appendice al Capitolato Tecnico (Listino Prodotti), così come eventualmente revisionati secondo le regole della presente Convenzione in tema di revisione dei prezzi.
3. I Servizi Connessi si intendono remunerati con i corrispettivi che saranno erogati per la fornitura dei Prodotti così come risultanti dall'applicazione dello sconto offerto al relativo listino Dell in appendice al Capitolato Tecnico.
4. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione", di cui al precedente art. 2 "Definizioni",
5. I predetti corrispettivi saranno fatturati:

- a) con riferimento ai Prodotti Software in unica soluzione a decorrere dalla "Data di accettazione" della prestazione contrattuale, come previsto al paragrafo 7.1 del Capitolato Tecnico;

e saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i. nonché della disciplina in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti, previo accertamento delle prestazioni effettuate. Ciascuna fattura, corredata della documentazione di cui all'art. 9 delle Condizioni Generali, dovrà essere inviata in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi. Il Fornitore si impegna, inoltre, ad inserire nelle fatture elettroniche i dati e le informazioni che la singola Amministrazione Contraente riterrà di richiedere, nei limiti delle disposizioni normative vigenti.

6. **<da compilare in sede di stipula>** I termini di pagamento delle predette fatture saranno definiti secondo le modalità di cui alla normativa vigente e, in particolare, dell'art. 125 del Codice e del D.Lgs. n. 231/2002 s.m.i.. I corrispettivi saranno accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente o del Fornitore ove sia previsto da norme di legge o regolamentari, sul conto corrente n. \_\_\_\_\_, intestato al Fornitore presso \_\_\_\_\_, Codice IBAN \_\_\_\_\_. Il Fornitore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..

**<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore abbia autorizzato la pubblicazione:**  
Le generalità e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare sul/sui predetto/i conto/i sono contenute in apposita e separata autorizzazione rilasciata a Consip la quale ancorché non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale della Convenzione.

**<eventuale, tale clausola sarà inserita soltanto se il Fornitore non abbia dato autorizzazione alla pubblicazione** Il Fornitore si obbliga a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Amministrazioni ordinanti all'atto dell'accettazione dell'Ordinativo di Fornitura secondo le modalità indicate all'art. 3 delle Condizioni Generali.>

7. In caso di ritardo, da parte dell'Amministrazione Contraente, nel pagamento dei corrispettivi

dovuti oltre il termine stabilito al precedente comma 3, spettano al Fornitore gli interessi legali e moratori, questi ultimi nella misura prevista dall'art. 9, comma 12, delle Condizioni Generali.

8. A parziale deroga della previsione di cui all'art. 3, comma 11, delle Condizioni Generali, è facoltà del Fornitore non inadempiente, nel caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi dovuti che si protragga per oltre 30 giorni dopo il termine di pagamento stabilito al precedente comma 3, di sospendere le prestazioni contrattuali oggetto del Contratto attuativo per il quale l'Amministrazione Contraente si è resa inadempiente. La sospensione è subordinata alla previa comunicazione da inviare all'Amministrazione medesima con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni successivi al termine di pagamento stabilito. Resta inteso che il Fornitore, non appena si sia provveduto al detto pagamento, provvede al tempestivo riavvio dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali. Resta salva la disciplina applicabile in tema di interruzione di pubblico servizio.
9. In caso di pericolo di insolvenza di Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, diversi dalle società pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, a totale partecipazione pubblica diretta o indiretta, è facoltà del Fornitore non inadempiente richiedere di prestare idonea garanzia per l'adempimento dell'obbligazione di pagamento relativa al Contratto attuativo; tale garanzia dovrà essere rilasciata per un importo pari all'intero valore dell'Ordinativo di Fornitura. La garanzia dovrà essere richiesta dal Fornitore entro il termine di cui all'art. 3, comma 12, delle Condizioni Generali e l'Amministrazione dovrà rilasciarla entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione della richiesta. Il Fornitore non inadempiente è legittimato a sospendere l'esecuzione della fornitura fino ad avvenuta ricezione della garanzia richiesta. Decorso inutilmente il termine per il rilascio della garanzia e ferma restando la facoltà di sospensione dell'esecuzione, è facoltà del Fornitore, ai sensi dell'art. 1454 c.c., diffidare per iscritto l'Amministrazione ad adempiere entro 15 giorni, decorsi inutilmente i quali il contratto s'intenderà risolto di diritto. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto attuativo in caso di sospensione.
10. In caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, verso i quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione o in precedenti rapporti contrattuali, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dei suddetti soggetti di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.
11. Fermo restando quanto stabilito al precedente comma, in caso di Ordinativi di Fornitura effettuati da Amministrazioni verso le quali il Fornitore vanta un credito certo, liquido, esigibile e non più contestabile, maturato nella presente Convenzione ovvero in precedenti rapporti contrattuali relativi alla fornitura di beni o servizi ricompresi nell'oggetto della Convenzione, il Fornitore è legittimato a sospendere l'esecuzione del Contratto di fornitura fino ad avvenuta ricezione della comprova del pagamento/stanziamento di fondi per l'adempimento del debito pregresso. A tal fine il Fornitore dovrà fornire adeguata documentazione all'Amministrazione del credito vantato, ivi inclusa la specificazione delle fatture non pagate. Resta salva la facoltà dell'Amministrazione di recedere dal Contratto di fornitura in caso di sospensione.
12. Gli Organismi di diritto pubblico, di cui all'art. 1, comma 1, lett. e) dell'Allegato I.1. del Codice, nell'Ordinativo di Fornitura, accettano preventivamente la cessione dei crediti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 120, comma 12 del Codice.
13. I corrispettivi dovuti al Fornitore sono oggetto di revisione sulla base di quanto disciplinato al

successivo articolo “Revisione prezzi di listino – introduzione nuovi prodotti sw – fuori produzione”.

14. *<qualora non costituisca elemento dell'offerta indicare lo sconto ove offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula>* Alle Amministrazioni Contraenti che effettueranno il pagamento dell'importo indicato in fattura in un termine inferiore rispetto a quello indicato al precedente comma 6 verrà riconosciuto uno sconto pari allo \_\_\_\_%.
- Lo sconto verrà riconosciuto, fatto salvo diverso accordo tra le parti, nella successiva fattura di cui al precedente comma 5 in presenza di Rinnovi di manutenzione, altrimenti tramite emissione di Nota di Credito relativa alla fattura di cui al precedente comma 6, previa verifica del Fornitore dei pagamenti effettuati in anticipo rispetto ai termini di cui al comma 7.
15. *<qualora non costituisca elemento dell'offerta, indicare lo sconto ove offerto dall'aggiudicatario in sede di documenti per la stipula>* Alle Amministrazioni Contraenti che all'atto dell'invio dell'Ordinativo di fornitura si impegnano a corrispondere l'importo indicato in fattura mediante addebito SEPA Direct Debit (SDD) verrà riconosciuto uno sconto pari allo \_\_\_\_.
4. *<clausola eventuale da inserire soltanto se il Fornitore, all'atto della stipula della Convenzione, offrirà lo sconto facoltativo oggetto del presente comma:* Alle Amministrazioni Contraenti diverse da quelle di cui al precedente comma 9 che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 120, comma 12, del Codice - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari allo \_\_\_\_, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e quanto stabilito al medesimo art. 120, comma 12, del Codice. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto. >
5. Gli Ordinativi di Fornitura non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 125, comma 1, del Codice e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

## ARTICOLO 10 - REVISIONE PREZZI DI LISTINO – INTRODUZIONE NUOVI PRODOTTI SW – FUORI PRODUZIONE

1. Nel corso di durata della presente Convenzione, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. sulla revisione dei listini di riferimento in termini di introduzione di Prodotto/i e/o del rinnovo della manutenzione dei Prodotti già in uso e/o di una o più fasce di sconto, eventualmente proposti, in funzione dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Nell'ipotesi di **inserimento di un'ulteriore fascia di sconto** rispetto a quelle di cui alle tabelle riportate al precedente articolo 9, comma 5, in funzione dell'importo dell'Ordinativo di Fornitura, tale informazione deve essere fornita a Consip mediante una dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore.
3. Nell'ipotesi di **inserimento di un nuovo prodotto software e/o rinnovo della manutenzione dei Prodotti già in uso**, tale informazione deve essere fornita a Consip con le seguenti modalità:
  - a) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Produttore con indicazione: del/i Prodotto/i e/o rinnovo della manutenzione dei Prodotti già in uso introdotto/i rispetto ai Listini e del relativo prezzo, con evidenza dell'ambito di appartenenza del prodotto stesso in modo da consentire che il prezzo del prodotto rispetti i livelli di scontistica del corrispondente listino posto a base d'asta della gara (o condizioni di miglior favore);  
nonché



- b) dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore, con indicazione: del/i Prodotto/i e/o rinnovo della manutenzione dei prodotti già in uso introdotto/i rispetto al Listino, del/i relativo/i prezzo/i con evidenza che al prezzo è applicato lo sconto offerto in fase di gara (o condizioni di miglior favore).

Con riferimento all'introduzione di un nuovo prodotto software e/o rinnovo della manutenzione dei prodotti già in uso, Consip si riserva la facoltà di richiedere ogni più idonea documentazione del Prodotto Software/rinnovo della manutenzione medesimo.

- 4. Nel corso di durata della presente Convenzione, il **Fornitore potrà escludere e/o sostituire sul listino** un determinato Prodotto Software solo ed esclusivamente in caso di Fuori Produzione del Prodotto Software medesimo accertata mediante la seguente documentazione da consegnare a Consip S.p.A.:
  - a. dichiarazione in originale resa dal legale rappresentante del Produttore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, di Fuori Produzione, con eventuale indicazione del Prodotto sostitutivo e con evidenza dell'ambito di appartenenza del Prodotto stesso in modo da consentire che il prezzo del Prodotto rispetti i livelli di scontistica del listino posto a base d'asta della gara (ovvero condizioni di prezzo migliori);nonché
  - b. dichiarazione in originale resa dal legale rappresentante del Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, dalla quale si evinca che al nuovo Prodotto software è applicato lo sconto offerto in gara (ovvero condizioni di miglior favore).
- 5. Solo all'esito della verifica di cui ai precedenti commi, Consip S.p.A. ha la facoltà di:
  - a. eliminare dal listino della Convenzione medesima il Prodotto Software "fuori produzione" ovvero il Rinnovo di manutenzione cessato;ovvero
  - b. sostituire il Prodotto Software "fuori produzione" con quello indicato dal Fornitore ove quest'ultimo sia ritenuto del tutto analogo o migliorativo a quanto sostituito e applicando sul prezzo calcolato per la presente Convenzione la percentuale di sconto offerta dal Fornitore (ovvero condizioni di miglior favore).
- 6. Nel corso di durata della Convenzione il Fornitore, con cadenza non superiore al trimestre, può comunicare la **modifica dei prezzi dei Prodotti Software già contenuti nel listino** oggetto della Convenzione. Tale informazione deve essere fornita alla Consip S.p.A. con la seguente modalità:
  - a. dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Produttore, con indicazione della variazione dei prezzi dei Prodotti Software/Rinnovo della manutenzione e relativa motivazione;nonché
  - b. dichiarazione in originale resa, ai sensi e per gli effetti degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, dal legale rappresentante del Fornitore, con indicazione che su tali prezzi viene applicato lo sconto offerto (ovvero condizioni di miglior favore).
- 7. All'esito di tale determinazione in ordine al nuovo prezzo:
  - a. qualora la modifica del prezzo sia migliorativa per l'Amministrazione, la Consip S.p.A. procederà all'accettazione del prezzo modificato e all'aggiornamento del Listino;
  - b. qualora la modifica del prezzo sia peggiorativa per l'Amministrazione, la Consip S.p.A. potrà esercitare una delle seguenti facoltà:
    - i. accettare il prezzo modificato ed aggiornare il Listino, previa adeguata verifica delle motivazioni fornite al punto a) di cui al precedente comma 6;

- ii. eliminare dall'oggetto della Convenzione il/i Prodotto/i il/i Rinnovo/i della manutenzione che hanno subito l'incremento del prezzo.
8. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate revisioni, con cadenza non superiore al trimestre, che verrà valutata dalla Consip S.p.A. In caso di esito positivo di tale valutazione, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa revisione.

## ARTICOLO 11 - PENALI

1. Fermo restando quanto previsto all'art. 12 delle Condizioni Generali, per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione, a forza maggiore o a caso fortuito, rispetto al termine perentorio previsto per la consegna dei Prodotti Software o del Rinnovo della Manutenzione oggetto della Fornitura nel Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari **all'1‰ (uno per mille)** del valore dell'Ordinativo di Fornitura.
2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua la fornitura in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni di cui alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura. In tal caso le Amministrazioni applicheranno al Fornitore la suddetta penale sino alla data in cui la fornitura sarà eseguita in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato tecnico e agli Ordinativi di Fornitura.
3. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito nel Capitolato Tecnico per la sostituzione dei Prodotti Software oggetto di verifica di conformità negativa, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari **all'1‰ (uno per mille)** del valore dell'Ordinativo di Fornitura. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere alla sostituzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo per ogni giorno di ritardo, fino all'avvenuto adempimento.
4. Qualora al termine di ciascun ciclo di **verifiche ispettive**, così come disciplinate nel Capitolato Tecnico e all'art. 7 delle Condizioni Generali, risulti che:
  - su più del **30%** degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo **0,25% (zero virgola venticinque per cento)** del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del **50%** degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo **0,50% (zero virgola cinquanta per cento)** del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave;
  - su più del **75%** degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato Tecnico, anche relativamente ad uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere a Consip una penale pari allo **0,75% (zero virgola settantacinque per cento)** del valore complessivo degli Ordinativi di Fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Le penali, come sopra calcolate, saranno applicate fino al raggiungimento del valore massimo del valore dello 0,5% della Convenzione, comprese eventuali estensioni.
5. In caso di mancato adempimento all'obbligo di cui all'art. 5, comma 16, secondo periodo, delle

Condizioni Generali, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a **500,00 euro**, fermo restando in capo a Consip il diritto di tutelare i propri interessi in ogni altro modo e sede.

6. In caso di mancato rispetto del termine assegnato ai sensi dell'art. 7 bis "Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.", comma 2, delle Condizioni Generali, Consip potrà applicare una penale pari a **3.000,00 euro**.
7. Nel caso in cui Consip accertasse inadempimenti o irregolarità contrattuali o un uso distorto dello strumento, di cui all'art. 7 bis "Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.", comma 3, delle Condizioni Generali, Consip S.p.A. potrà applicare una penale pari a **5.000,00 euro**.
8. Nel caso in cui il Fornitore dovesse inviare la reportistica richiesta da Consip ai sensi dell'art. 7 bis, comma 4 delle Condizioni generali, in ritardo rispetto al termine/i ivi previsto/i, e per cause che non siano imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito, si procederà all'applicazione di una penale pari a **2.000,00 euro**. Anche in caso di applicazione della penale, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
9. Solo con riferimento alla reportistica relativa alle penali eventualmente applicate dalle Amministrazioni contraenti, di cui all'art. 7 bis comma 4 delle Condizioni Generali, il ritardo nell'invio del report rispetto al termine ivi previsto, per cause non imputabili a Consip né riconducibili a forza maggiore o caso fortuito comporta l'applicazione di una penale pari a **2.000,00 euro**.
10. In caso di mancato rispetto di uno dei termini assegnati ai sensi dell'art. 7 bis "Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.A.", comma 4, per casi diversi da quelli del precedente comma, Consip potrà applicare una penale pari a **3.000,00 euro**.
11. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina a responsabile del Trattamento allegato alla Convenzione, all'esito delle verifiche, ispezioni e *audit* e *assessment* compiuti dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario/Sub responsabile del trattamento una penale pari all' 0,6 per mille del corrispettivo del Contratto di fornitura per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*".
12. Nel caso in cui, come previsto nell'atto di nomina, all'esito delle verifiche, ispezioni e *audit* e *assessment* compiute dall'Amministrazione o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub-Responsabile/terzo autorizzato al trattamento dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*", l'Amministrazione applicherà al Fornitore – Responsabile primario del trattamento/Sub Responsabile una penale pari allo 0,6 per mille del corrispettivo del Contratto di fornitura per ogni giorno necessario per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "*Norme in materia di protezione dei dati personali*".
13. **<Eliminare al momento della stipula se l'ipotesi non ricorre>** In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta al precedente art. 7, comma 7, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere, ai sensi dell'art. 47, comma 6 del D.L. 77/20021, convertito con mod. in Legge n. 108/2021 una penale pari a **10.000,00 euro**. Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del

medesimo importo, ogni trenta giorni di ritardo, fino all'avvenuto adempimento, e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 6 delle Condizioni Generali, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore della Convenzione.

14. In caso di mancato o parziale invio della documentazione richiesta al precedente art. 7, comma 8 - *(ovvero la certificazione e relazione disabili)* il Fornitore sarà tenuto ai sensi dell'art. 47, comma 6 del D.L. 77/20021, convertito con mod. in Legge n. 108/2021 una penale pari a euro **10.000,00 euro**. Il mancato adempimento dell'invio dei documenti richiesti entro 30 giorni dalla applicazione della penale comporta l'applicazione di una ulteriore penale del medesimo importo, ogni trenta giorni di ritardo, fino all'avvenuto adempimento, e comunque, a parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 6 delle Condizioni Generali, per un importo complessivo non superiore al 20% del valore della Convenzione.
15. In caso di esito negativo della verifica di conformità, qualora la fornitura non sia rispondente a quanto ordinato, il Fornitore si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione, a rendere disponibile, ai fini della ulteriore verifica di conformità, la fornitura effettivamente ordinata entro il termine perentorio di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di comunicazione di non conformità, pena l'applicazione di una penale pari a **1.000,00 euro** per ogni giorno solare di ritardo fino all'avvenuto adempimento.
16. In caso di invio delle informazioni richieste al comma 2 del successivo articolo "Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012", oltre l'ultimo giorno del mese successivo al semestre di pertinenza, il fornitore sarà tenuto a corrispondere a Consip una penale pari a **5.000,00 euro** per ogni mese di ritardo. Anche in caso di applicazione delle penali, resta fermo l'obbligo di adempiere all'invio delle informazioni richieste, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di applicazione della sanzione, pena l'applicazione di un'ulteriore penale del medesimo importo, fino all'avvenuto adempimento.
17. Il Fornitore è tenuto a segnalare tempestivamente – entro i termini previsti per l'invio di dette informazioni – eventuali problemi tecnici o malfunzionamenti della piattaforma che dovessero impedire la puntuale trasmissione delle informazioni richieste dal successivo articolo "Commissione a carico del fornitore ai sensi del decreto ministero dell'economia e delle finanze del 23 novembre 2012", comma 2, mediante l'apertura di apposito ticket al Contact Center Consip.
18. A parziale deroga di quanto previsto nell'art. 12, comma 5, delle Condizioni Generali, nel caso di contratti attuativi finanziati in tutto o in parte con i fondi del PNRR e del PNC, le Amministrazioni, per le parti di loro competenza, potranno applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento).
19. Relativamente a tutte le penali previste dalla Convenzione, dalle Condizioni Generali e dal Capitolato Tecnico è fatto salvo il diritto di Consip e delle Amministrazioni Contraenti al risarcimento del maggior danno.

## ARTICOLO 12 - COSTI DELLA SICUREZZA

1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, laddove previsto, provvederanno, prima dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, a predisporre il "Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze", riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).
2. Il Fornitore dovrà sottoscrivere per accettazione il documento di cui al precedente comma. Il predetto atto costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.

## ARTICOLO 13 - GARANZIE

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte nei confronti di Consip dal Fornitore con la stipula della Convenzione, il Fornitore medesimo ha prestato, ai sensi dell'art. 117, comma 1, del Codice, una garanzia definitiva rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ avente n. \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ = (\_\_\_\_\_/00).
2. La garanzia rilasciata copre tutte le obbligazioni e gli impegni assunti dal Fornitore con la Convenzione ed i suoi allegati, ivi compreso il Patto di integrità, nei confronti di Consip, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che Consip, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali; la garanzia copre anche il mancato o inesatto adempimento dell'obbligo di pagamento dei costi delle verifiche ispettive che Consip potrà effettuare – anche avvalendosi di Organismi di Ispezione accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012.
3. La garanzia prestata in favore della Consip opera a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e per tutta la durata della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e dei contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e dai predetti contratti di Fornitura.
4. La garanzia copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore con i Contratti attuativi nei confronti delle Amministrazioni, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali da parte delle stesse e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nell'art. 12 delle Condizioni Generali, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali ove il Fornitore non abbia provveduto a pagare le penali stesse. La garanzia copre il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, nonché il rispetto degli impegni assunti con il Patto di integrità, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione dei contratti attuativi disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Tale garanzia copre, altresì, l'eventuale aumento delle prestazioni, fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto di fornitura, secondo le modalità di cui all'art. 120, comma 9 del Codice. A tal fine, la Consip S.p.A., al raggiungimento dell'80% del valore della Convenzione, provvederà, ove necessario – con apposita comunicazione – a richiedere l'estensione della garanzia definitiva di cui sopra.
5. La garanzia prestata in favore delle Amministrazioni decorre dalla data di stipula della Convenzione, anche eventualmente prorogata, e cessa alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dell'ultimo Contratto di fornitura e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali risultante dal relativo certificato dell'ultimo Contratto di fornitura, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto ai sensi dell'art. 117, comma 8, del Codice. Resta fermo quanto previsto nello schema tipo del D.M. 193/2022, come derogato dal Disciplinare.
6. Le garanzie di cui ai precedenti commi prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.



7. È onere della singola Amministrazione comunicare a Consip l'importo delle somme percepite dal Garante.
8. Le garanzie di cui ai commi precedenti sono progressivamente svincolate in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma 8, del Codice. Lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna al Garante ed alla Consip S.p.A., da parte del Fornitore, in relazione ai contratti stipulati nell'arco temporale di riferimento, di: (i) documenti delle Amministrazioni, in originale o in copia autentica, attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, ai sensi dell'art. 116 del Codice e dell'art. 36 dell'Allegato II.14; e/o (ii) documentazione comprovante l'avvenuta ricezione del rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'art. 9, comma 11 delle Condizioni Generali. Il Garante dovrà comunicare alla Consip il valore dello svincolo. La Consip S.p.a. si riserva di verificare la correttezza degli importi svincolati e di chiedere al Fornitore ed al Garante in caso di errore un'integrazione.
9. In alternativa a quanto sopra, il Fornitore potrà consegnare a Consip un prospetto contenente l'elenco delle Amministrazioni Contraenti con l'ammontare delle fatture emesse nel relativo arco temporale e regolarmente saldate, unitamente al dettaglio specifico della posizione di ciascuna singola Amministrazione Contraente (numero fattura, numero contratto, mensilità di riferimento, data emissione, data pagamento, importo corrisposto), accompagnato da dichiarazione resa dal legale rappresentante del Fornitore o procuratore speciale munito dei necessari poteri, ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, attestante la veridicità di tutte le informazioni contenute nel prospetto stesso e l'assenza di ogni contestazione sulle prestazioni eseguite e in esso consuntivate. Consip procederà ad autorizzare lo svincolo comunicandolo al Garante e al Fornitore>.
10. Anche ai fini dello svincolo dell'ammontare residuo delle garanzie (20%), il Fornitore dovrà produrre, in relazione ai rimanenti Contratti Attuativi: (i) i certificati di verifica di conformità o le attestazioni di regolare esecuzione delle prestazioni emessi alla conclusione dell'esecuzione dei contratti attuativi; e/o (ii) documentazione comprovante il rimborso della ritenuta di legge dello 0,5%, di cui all'articolo 9, comma 11 delle Condizioni Generali.
11. In alternativa a quanto previsto al precedente comma 11, il Fornitore potrà produrre il prospetto e la dichiarazione, rilasciati nei modi e nelle forme di cui al precedente comma 10, accompagnati da copia dell'ultima fattura di ogni Contratto di Fornitura vigente nel relativo arco temporale di riferimento, e dalla documentazione attestante l'avvenuto pagamento da parte delle Amministrazioni dell'ultima fattura di ogni Contratto di fornitura. In questo caso la garanzia sarà svincolata decorso il termine di 12 mesi dal pagamento dell'ultima fattura dell'ultimo Contratto di fornitura. Consip si riserva la possibilità di un controllo a campione sulla veridicità della dichiarazione di cui sopra.
12. Qualora l'ammontare delle garanzie prestate dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Consip, pena la risoluzione della Convenzione e/o dei singoli contratti attuativi.
13. Nel caso in cui alla scadenza della Convenzione non sia stato raggiunto il massimale della Convenzione stessa, la garanzia definitiva presentata in favore delle Amministrazioni e detenuta da Consip, viene parzialmente svincolata, anche su istanza del Fornitore e proporzionalmente ridotta fino a copertura del valore reale dei contratti stipulati.
14. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo Consip ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il contratto di Fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.
15. In ogni caso il garante sarà liberato dalle garanzie prestate di cui ai commi precedenti solo previo consenso espresso in forma scritta da Consip.

## ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE

1. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nelle Condizioni Generali nonché nella presente Convenzione, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
  - a) la verifica di conformità della fornitura, successiva alla prima, con esito negativo, ai sensi di quanto stabilito dall'articolo sulle verifiche di conformità;
  - b) nel caso di perdita o sospensione del titolo di rivendita per oltre un trimestre continuativo, ferma restando l'irrogazione delle penali di cui al precedente articolo "Penali";
  - c) l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'articolo "forza maggiore". Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi della presente fattispecie, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza Maggiore di cui al citato articolo "forza maggiore". Nel caso in cui l'Amministrazione non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463, senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui l'Amministrazione contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 cod. civ., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'articolo "forza maggiore" dell'applicazione delle penali di cui all'articolo "penali" e/o dei rimedi risolutivi, previsti all'art. 14 delle Condizioni Generali.Il Fornitore accetta le cause di risoluzione previste nell'atto di nomina a Responsabile/sub Responsabile del Trattamento allegato alla presente Convenzione, che devono intendersi integralmente trascritte.
6. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della convenzione o dei singoli contratti di Fornitura saranno oggetto, da parte di Consip o delle amministrazioni contraenti, di segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione nonché potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.
7. **<nel caso in cui il Fornitore abbia notificato/dichiarato sovvenzioni estere ai sensi del Regolamento UE n. 2560/2022 e, al momento della stipula, sono spirati i termini previsti dell'art. 30 dello stesso Regolamento anche in relazione ad eventuali procedure d'ufficio avviate dalla Commissione UE ai sensi dell'art.29, par. 8 del Regolamento senza che sia intervenuta una decisione ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022, e si sia quindi proceduto all'aggiudicazione condizionata:** Le Parti si danno altresì atto che la presente Convenzione, e i Contratti di Fornitura da esso scaturenti eventualmente stipulati, sono da intendersi sottoposti a condizione risolutiva ex art. 1353 c.c. per l'ipotesi in cui, in esito alla notifica **<oppure: dichiarazione>**, tramessa in fase di gara alla Commissione Europea ai sensi dell'art. 29 del Regolamento UE n. 2560/2022 dovesse pervenire, in vigenza della presente Convenzione, una decisione espressa, assunta dalla Commissione Europea ai sensi dell'art. 31, par. 2 del Regolamento UE n. 2560/2022. L'eventuale adozione di una siffatta decisione determinerà conseguentemente l'automatica risoluzione della presente Convenzione e dei relativi Contratti di Fornitura eventualmente stipulati con diritto di Consip **< e/o dell'Amministrazione Contraente>**, di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa**>**.

## ARTICOLO 15 - SUBAPPALTO

***[da inserire se il Fornitore non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto:***

1. Considerato che all'atto dell'offerta il Fornitore non ha inteso fare ricorso al subappalto, il

Fornitore medesimo non potrà subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.]

**in alternativa**

*[da inserire se il Fornitore ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto]*

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto–l'esecuzione delle seguenti prestazioni: \_\_\_\_\_ <eventuale, solo laddove indicata in offerta inserire la percentuale dichiarata dall'aggiudicatario: per una quota pari al \_\_\_\_\_ (%) dell'importo contrattuale>.
2. Ai sensi dell'art. 119 comma 2 quinto periodo, del Codice, il Fornitore è impegnato a subappaltare in misura non inferiore al 20 per cento <in alternativa solo laddove indicata in offerta una percentuale inferiore al 20% e questa sia stata ritenuta ammissibile in misura pari al .... per cento> delle prestazioni che intende subappaltare a piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 del Codice. Nella presente convenzione il subappalto è gestito e la relativa autorizzazione è rilasciata, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 119 del Codice, a livello centralizzato dalla Consip.
3. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.
4. Le Amministrazioni contraenti, in relazione ai contratti finanziati in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, dovranno richiedere al Fornitore, che si impegna a produrre, la dichiarazione conforme all'Allegato Parte A – “Dichiarazione Dati titolare effettivo” resa dal subappaltatore.
5. <<eventuale ove previsto nella documentazione di gara: Il Fornitore ricorre alle seguenti prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie di soggetti terzi \_\_\_\_\_, <eventuale: conformemente a quanto dichiarato in offerta e> in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui al comma 3, lettera d) dell'art. 119 del Codice, sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della presente procedura, prodotti in sede di stipula della presente Convenzione. Le predette prestazioni non costituiscono subappalto.>>

**ARTICOLO 16 - RESPONSABILE GENERALE DELLA FORNITURA**

1. Il Responsabile Generale della Fornitura, nominato dal Fornitore è il Sig./Dott. \_\_\_\_\_. Il Responsabile del Servizio Generale, nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di Consip, per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

**ARTICOLO 17 - COMMISSIONE A CARICO DEL FORNITORE AI SENSI DEL DECRETO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DEL 23 NOVEMBRE 2012**

1. Ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012 attuativo di quanto disposto dall'art. 1, comma 453, della legge 27 dicembre 2006 n. 296, il Fornitore è tenuto a versare alla Consip una commissione pari al 1% da calcolarsi sul valore, al netto dell'IVA, del fatturato realizzato, con riferimento agli acquisti effettuati tramite la presente Convenzione dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti legittimati ai sensi della normativa vigente.  
La previsione della commissione nonché l'entità della stessa sono state definite sulla base delle indicazioni del Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del personale e dei servizi.
2. Ai fini del calcolo dell'entità della commissione, il Fornitore, a decorrere dalla data di perfezionamento del primo Contratto attuativo, è tenuto a trasmettere alla Consip, entro 30 giorni solari dal termine di ciascuno dei due semestri dell'anno solare e ferma l'applicazione della penali di cui al precedente articolo “Penali” in caso di ritardo, una dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai

sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore, con l'indicazione del fatturato, al netto dell'IVA, conseguito nel semestre di riferimento, al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Il Fornitore è altresì tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto da Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "Flusso dati per le commissioni a carico del fornitore" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel semestre di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al sopra richiamato Allegato.

3. Tale dichiarazione, in presenza di importi sopravvenuti ma imputabili al semestre precedente, potrà essere rettificata o integrata nei seguenti termini:
  - entro 12 mesi dal termine di trasmissione della dichiarazione semestrale oggetto di integrazione, in caso di riduzione degli importi inizialmente dichiarati;
  - entro 12 mesi dal termine degli effetti dell'ultimo Contratto di fornitura stipulato dal fornitore, in caso di aumento degli importi inizialmente dichiarati.

In entrambi i casi, al fine di poter trasmettere la dichiarazione rettificativa o integrativa, il Fornitore dovrà inviare una richiesta motivata a Consip che ne valuterà l'ammissibilità o meno.

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni trasmesse e delle eventuali rettifiche e integrazioni alle stesse saranno effettuati da Consip trascorsi 12 mesi dal termine per la trasmissione della dichiarazione semestrale di cui al precedente comma 2. All'esito dei suddetti controlli, in caso di difformità, verrà avviato un procedimento di contestazione. In caso di accertamento di dichiarazione mendace si procederà alla segnalazione alla Procura della Repubblica.

4. Il Fornitore si impegna, altresì, a trasmettere a Consip, tutti i mesi, entro il 15 del mese, una dichiarazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante del Fornitore medesimo, attestante l'importo delle fatture emesse nel mese precedente al netto degli eventuali interessi di mora applicati alle Amministrazioni Contraenti. Si evidenzia che esclusivamente per la dichiarazione riferita al mese di luglio il suddetto termine è fissato in 35 giorni solari dal termine del mese. **Tale adempimento prende avvio dal mese successivo al perfezionamento del primo Contratto attuativo.** Si evidenzia che le dichiarazioni attestanti gli importi di fatturato, unitamente ai report specifici relativi sia al semestre che al mese di riferimento, dovranno pervenire anche in caso di fatturato pari a zero o in assenza di fatturato.
5. Il Fornitore è, altresì, tenuto a trasmettere, unitamente alla predetta dichiarazione, e quale parte integrante della medesima, *report* specifici, nel formato elettronico richiesto dalla Consip o in via telematica secondo tracciato e modalità fissati da Consip (di cui all'Allegato "FLUSSO DATI PER LE COMMISSIONI A CARICO DEL FORNITORE" alla presente Convenzione), contenenti per ciascuna fattura emessa nel mese di riferimento gli elementi di rendicontazione di cui al suddetto Allegato.
6. Il Fornitore si obbliga altresì a comunicare, all'indirizzo P.E.C. **dprpaconsip@postacert.consip.it** la data dell'ultima fattura emessa all'Amministrazione a valere sulla Convenzione stipulata con Consip e sui contratti stipulati, entro il termine di 15 giorni dall'emissione della stessa. Restano fermi restando gli obblighi di invio, mensile e semestrali, relativi alle dichiarazioni di fatturato connesse all'obbligo del pagamento della *fee* di cui ai precedenti commi.
7. L'obbligo di invio dei flussi mensili termina con l'invio dei valori relativi all'ultima fattura comunicata ai sensi di quanto previsto al precedente comma. L'obbligo di invio dei flussi semestrali termina con l'invio delle fatture relative al semestre in cui è stata trasmessa la comunicazione di cui al precedente comma.
8. Consip, decorsi novanta giorni solari dal termine di ricevimento della dichiarazione sostitutiva di

cui al precedente comma 2, procederà all'emissione della fattura relativa alla commissione. Eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni rettificative o integrative di un semestre, saranno compensati nella fattura del semestre successivo. In caso di mancato rispetto del termine per la presentazione della dichiarazione medesima, Consip, unitamente all'applicazione delle penali di cui oltre, emetterà la fattura in un termine inferiore rispetto ai predetti 90 giorni solari.

9. Il Fornitore è tenuto a versare la commissione entro 60 giorni solari dalla data di ricevimento della fattura emessa da Consip mediante accredito, con bonifico bancario, sul conto corrente avente IBAN n. IT 48 U 06230 01627 000047684915.
10. In caso di ritardo del pagamento da parte del Fornitore della commissione relativa alle fatture emesse dalle Amministrazioni Contraenti, decorreranno gli interessi moratori il cui tasso viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto all'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 s.m.i..
11. Il mancato o inesatto pagamento della commissione secondo le modalità ed i termini di cui ai precedenti commi del presente articolo comporterà, comunque, l'avvio delle procedure esecutive previste dal codice di procedura civile.
12. Consip procederà ad informare rispettivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi dell'eventuale avvio di procedure esecutive e dell'ammontare delle somme oggetto di riscossione.
13. Gli interessi di mora e le somme oggetto di riscossione coattiva dovranno essere versati sul conto corrente dedicato di cui al precedente comma 9.
14. Consip, ai sensi della normativa vigente, effettuerà - anche avvalendosi di organismi di ispezione accreditati - controlli a campione al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui al precedente comma 2 coinvolgendo, se del caso, le Amministrazioni Contraenti.  
Consip si riserva di richiedere al Fornitore, a comprova di quanto dichiarato, di produrre, entro il termine di 30 giorni solari, un'autodichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 sul fatturato realizzato nell'ambito del semestre di riferimento, rilasciata dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione). Nel caso in cui tale autodichiarazione non confermasse quanto presente nella dichiarazione sostitutiva di cui al precedente comma 2, si procederà alla valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice Consip avrà comunque la facoltà di eseguire ulteriori verifiche e di chiedere al Fornitore ogni necessaria ulteriore documentazione relativa al suddetto fatturato.

Ferma restando l'applicazione dell'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000:

- in caso di inadempimento dell'obbligo di pagamento della commissione di cui al precedente comma 5 del presente articolo, che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R o via pec da Consip, per porre fine all'inadempimento, Consip ha la facoltà di considerare risolta di diritto la Convenzione e di ritenere definitivamente la garanzia prestata a proprio beneficio, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno;
- la mancata trasmissione della dichiarazione di cui al precedente comma 2 o la riscontrata falsità della dichiarazione di cui al precedente comma 2 potrà comportare la risoluzione della Convenzione/Contratto e la conseguente valutazione ai sensi dell'art. 95, comma 1, lett. e), del Codice informando tempestivamente il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi sulla risultanza dei controlli a campione effettuati.

## ARTICOLO 18 - FORZA MAGGIORE

---



1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
2. che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
3. che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
4. che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
5. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. "Penali" e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. "Risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare all'Amministrazione Contraente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula della Convenzione e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire all'Amministrazione Contraente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, l'Amministrazione potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare all'Amministrazione tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché l'Amministrazione disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.
6. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse dell'Amministrazione l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà dell'Amministrazione recedere dal contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 15, commi 1 e 2 delle Condizioni Generali.

## **ARTICOLO 19 - CLAUSOLA FINALE**

1. La presente Convenzione ed i suoi allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli

contratti attuativi (o di parte di essi) da parte di Consip e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; di conseguenza essa non verrà sostituita o superata dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle Parti manifestata per iscritto.

Roma, lì \_\_\_\_

CONSIP S.p.A.  
(Firmato digitalmente)

IL FORNITORE  
(Firmato digitalmente)

**NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.**

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 6 (Durata); Articolo 7 (Obbligazioni specifiche del Fornitore); Articolo 8 (Fornitura, Servizi Connessi, Attivazione, Verifica di Conformità, Accettazione); Articolo 9 (Corrispettivi e modalità di pagamento); Articolo 10 (Revisione prezzi); Articolo 11 (Penali); Articolo 13 (Garanzie); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 17 (Commissione a carico del Fornitore ai sensi del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2012); Articolo 19 (Clausola finale)

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore); Articolo 7 (Verifiche ispettive e di conformità); Articolo 7 Bis (Controlli e verifiche da parte di Consip S.p.a.); Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione); Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); Articolo 14 (Risoluzione); Articolo 15 (Recesso); Articolo 16 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa); Articolo 17 (Prescrizioni relative al Subappalto); Articolo 18 (Divieto di cessione del contratto); Articolo 19 (Brevetti industriali e diritti d'autore); Articolo 20 (Collegio Consultivo tecnico e Foro competente); Articolo 21 (Trattamento dei dati personali); Articolo 22 (Codice Etico – Modello di organizzazione e gestione ex D.Lgs. n. 231/2001 – Piano triennale per la

prevenzione della corruzione e della trasparenza), Articolo 23 (Tracciabilità dei flussi finanziari).  
Roma, lì \_\_\_\_ \_\_\_\_

IL FORNITORE  
Il legale rappresentante

\_\_\_\_\_

\*\*\*